

**Trib. Reggio Emilia Sez. IX, Ord., 14-03-2011**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nella procedura di espropriazione presso terzi n. 3045/2010 R. G. Esecuzioni promossa da G. A. (creditore procedente) - Avv. Simone Pagliarecci nei confronti di T. F. S.r.l. (debitrice) - Avv. Mariana Baldini e Avv. Luigi Fornaciari e di S. B. S.r.l. (terzo pignorato) - Avv. Maura Grisendi scaduti i termini fissati alle parti sino all'8/3/2011,  
a scioglimento della riserva formulata,

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto ex art. 543 e p.c. notificato il 22/12/2010 G. A. sottoponeva a pignoramento il credito vantato da T.-F. S.r.l. in liquidazione (con sede in (omissis)) nei confronti di S. B. S.r.l. (con sede in Reggio Emilia); il titolo esecutivo azionato dal creditore precedente è costituito dal decreto ingiuntivo n. 1251/2010 emesso dal Tribunale di Ancona il 23-26/10/2010 (la domanda monitoria è stata avanzata in data 8/10/2010), col quale si ingiunge a T.-F. S.r.l. in liquidazione l'immediato pagamento della somma capitale di Euro 99.346,78, oltre a interessi e spese.

S. B., terzo pignorato, faceva pervenire raccomandata ex art. 547 c.p.c. con la quale dichiarava di essere debitrice del complessivo importo di Euro 310.300,00 (da pagarsi ratealmente); precisava altresì che la T.-F. S.r.l. risultava cancellata dal Registro delle Imprese e che, successivamente, era pervenuta richiesta di pagamento da parte del trustee del Trust Fast (a seguito della quale era stato avviato giudizio ordinario volto all'accertamento del soggetto avente diritto al pagamento).

All'udienza del 12/1/2011 (innanzi al Giudice Onorario), veniva proposto "ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c." dal "Trust Fast..., in persona del Trustee, Signor A. B., con sede in Milano": nel ricorso (avanzato tramite i procuratori Avv. Mariano Baldini e Avv. Luigi Fornaciari) si contestava il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata affermando - in "fatto" - che il 2/8/2010 la T.-F. S.r.l. in liquidazione (rappresentata dal liquidatore Dr. A. B.) aveva istituito un trust (il Trust Fast) "al fine di realizzare nel modo più efficace la conservazione del proprio valore a tutela degli interessi dei suoi creditori e dei suoi soci" (trustee era la stessa persona fisica che rivestiva la carica di liquidatore della T.-F. S.r.l.) nel quale era stato istituito l'intero patrimonio societario attivo e passivo e - in "diritto" - che l'importo del credito vantato dal G era erronea in ragione di pretesi controcrediti vantati dalla T.-F. (prima) e ora TF.

Il GOT, vista la proposizione di istanza (cautelare) di sospensione del processo esecutivo, rimetteva le parti innanzi al Giudice dell'Esecuzione titolare del procedimento, fissando l'udienza del 17/2/2011.

Nel corso di tale ultima udienza veniva depositata (dagli stessi procuratori dell'opponente) "comparso di intervento ex art. 105 c.p.c." nell'interesse di T.-F. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Dr. A. B.; l'atto ricalcava le contestazioni del TF e si concludeva con identica richiesta di sospensione del processo esecutivo.

In primo luogo, per cercare di riportare le difese delle parti nell'alveo del vigente ordinamento, si devono rilevare alcune stranezze procedurali e terminologiche che meritano osservazioni (e censure)

È davvero curioso che il debitore esecutivo in una procedura esecutiva si costituisca con una "comparsa di intervento ex art. 105 cpc": il debitore è parte necessaria del processo al quale può partecipare con l'assistenza di un difensore spiegando anche opposizioni esecutive<sup>1</sup>; tra le modalità di partecipazione del debitore si deve escludere l'intervento ad adiuvandum teso a sostenere le

ragioni di un opponente, non foss'altro perché nell'esecuzione forzata è disciplinato il solo "intervento" dei creditori (art. 499 c.p.c.) e non quello dell'esecutato (che creditore certo non è!). La comparsa depositata all'udienza del 12/1/2011 deve, perciò, essere considerata come una semplice memoria di costituzione del debitore (sulla cui validità si dirà in seguito) con riferimento di mandato ai procuratori ivi nominati.

Altrettanto singolare è la proposizione di un'opposizione ex art. 615, comma 2°, c.p.c. da parte di un soggetto diverso dal debitore esecutato o da colui che subisce l'esecuzione: nel caso, è inequivoca la qualificazione fornita al ricorso dai difensori "del Trust Fast" (rectius, del trustee del Trust Fast), tanto che l'opponente - oltre a richiamare l'art. 615 c.p.c. - promuove anche una "classica" contestazione propria dell'esecutato e, cioè, quella relativa all'ammontare del credito del precedente (la predetta contestazione è due volte inammissibile, sia perché proposta avverso un titolo di formazione giudiziale<sup>2</sup>, sia perché avanzata da un soggetto privo di interesse a contestare la pretesa creditoria<sup>3</sup>).

Per quanto esposto, una rigorosa lettura del ricorso in opposizione - qualificato ex art. 615, comma 2°, c.p.c. - non potrebbe che condurre alla declaratoria della sua inammissibilità.

Spetta al Giudice, tuttavia, in base alla causa petendi desumibile dall'intero testo dell'atto e anche prescindendo dal nomen iuritis attribuito dalla parti, fornire l'esatta qualificazione dell'opposizione proposta.

Nel caso de equo il trustee del Trust Fast sostiene (invero, "tra le righe") di subire un pregiudizio dall'espropriazione - la quale colpisce un credito della T.-F. asseritamente trasferito al medesimo trustee con il citato atto del 2/8/2010 - senza essere soggetto passivo del processo esecutivo: si tratta, dunque, di opposizione ex art. 619 c.p.c., che è legittimato a promuovere il soggetto che si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dal creditore; così dev'essere inquadrata, perciò, l'opposizione avanzata.

Si deve infine rilevare che negli atti difensivi dell'opponente si fa espresso, reiterato ed erroneo riferimento al "Trust Fast, in persona del Trustee": si tratti di errore non meramente terminologico ma concettuale<sup>4</sup>. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, il trust non è un ente autonomo a sé stante né può essere "entificato" e trattato alla stregua di una società (mentre il presidente è il legale rappresentante della società, il trustee non è il legale rappresentante del trust); attenta e condivisibile dottrina osserva: "Il concetto in sé di un "patrimonio" destinato a determinate finalità porta ad essere propensi - erroneamente - a parlare di Trust con la t maiuscola, come se questo fosse una qual sorta di entità giuridicamente rilevante, ma il fulcro dell'istituto è il trustee il quale è l'unico soggetto come tale rinvenibile... I terzi che entrano in qualche modo in un qualche rapporto, reale od obbligatorio che sia, in relazione ad un trust contrattano con il trustee che non è il legale rappresentante del "Trust" - non esistendo il "Trust" quale soggetto non meglio entificato - ma colui che legittimamente dispone del diritto oggetto della contrattazione, personalmente in quanto il fondo in trust appartiene al trustee, seppur in trust... il trust di per sé non è né può essere in alcun modo un autonomo centro di imputazione di diritti ed interessi legittimi." (nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia, ord. 6/3/2010). Nel prosieguo di questo provvedimento, perciò, non si farà riferimento all'opponente come al "Trust Fast", bensì come al trustee A. B..

Non occorre richiamare la copiosa giurisprudenza (e le motivazioni da questa addotte) che ha ormai riconosciuto l'ammissibilità (in linea generale) dell'istituto del trust nell'ordinamento italiano e anche i trust cosiddetti "interni" (tra le varie pronunce che trattano il tema dell'ammissibilità dei trust riconoscibili secondo la Convenzione de L'Aja: Trib. Bologna, 1/10/2003; Trib. Trento - Sez. Cavalese, decr. 20/7/2004; Trib. Venezia, 4/1/2005; Trib. Firenze, 2/7/2005; Trib. Trieste, decr. 23/9/2005; Trib. Genova, decr. 14/3/2006; Trib. Reggio Emilia, ord. 14/5/2007; Trib. Modena - Sez. Sassuolo, decr. 11/12/2008; Trib. Milano, ord. 16/6/2009).

Va tuttavia precisato che non ogni trust è ammissibile, valido ed efficace in quanto tale, come invece affermare dalla difesa dell'opponente all'udienza del 12/1/2011 ("... il trust per tale ragione

(attuare il programma di liquidazione) ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento"): la stessa giurisprudenza sopra richiamata ha infatti chiarito che "Si deve... valutare se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissata il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust (così anche Tribunale di Trieste - 23 settembre 2005). In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust (quella "astratta", del trust "amorfo" delineato nella generica formulazione dell'art. 2 della Convenzione, è già stata definita e riconosciuta dal legislatore della Legge 364/1989, di ratifica della convenzione de L'Aja): come sostiene la dottrina, "la causa del negozio istitutivo di trust è il programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)"... La più autorevole dottrina sulla materia ha sostenuto che il trust è, rispetto al nostro ordinamento, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando gli ordinari strumenti civilistici non consentono di conseguire il medesimo obiettivo, che, però, deve rappresentare interessi meritevoli di tutela e non ripugnanti per il sistema." (Trib. Reggio Emilia, ord. 14/5/2007).

È indispensabile perciò esaminare l'atto istitutivo del Trust Fast per comprenderne il programma negoziale che si è prefissa la disponente T.-F. S.r.l. e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.

Lo scopo enunciato dalla T.-F. S.r.l. - in liquidazione dal 26/7/2010 secondo le risultanze della visura della C.C.I.A.A. - nell'atto istitutivo del 31/8/2010 (appena una settimana dopo l'inizio della fase liquidatoria) è quello di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglioramento realizzando, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci...".

Si tratta di un trust "puramente liquidatorio" che non si accompagna ad alcuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi (né risulta che la T.-F. fosse in crisi al momento dell'istituzione) e che dovrebbe mirare a raggiungere "l'obiettivo primario che informa l'opera del liquidatore, come indicato dall'art. 2487 1° c. lett. c) c.c., e cioè "la conservazione del valore dell'impresa... in funzione del migliore realizzo", a tutela degli interessi dei creditori e dei soci" (cfr. atto istitutivo del 2/8/2010).

Il fumoso richiamo alle norme del codice civile e all'interesse creditorio non fornisce risposta ad un quesito molto semplice: qual è il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione previste dagli artt. 2487 ss. c.c.? l'atto istitutivo del trust, col quale la T.-F. si è spogliata dell'intero patrimonio trasferendolo al trustee (lo stesso liquidatore, peraltro), costituisce agevolazione delle attività liquidatorie?

Per rispondere ai quesiti posti, si riassumono di seguito alcune caratteristiche della liquidazione delle società, come disciplinata nel nostro ordinamento.

Se gli atti e i poteri del liquidatore sono funzionalmente orientati alla "conservazione del valore dell'impresa... in funzione del migliore realizzo" (art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c.), l'utilità dei singoli atti dev'essere apprezzata in concreto, mediante l'accertamento della sussistenza di un rapporto di mezzo a fine tra l'atto gestorio in questione e la liquidazione, alla luce della necessità di massimizzazione dell'utile della liquidazione (con analisi dei costi e dei presumibili benefici): pertanto, devono considerarsi utili alla liquidazione tutte quelle operazioni che si presentino come funzionali alla conservazione o alla valorizzazione del patrimonio sociale.

Nella valutazione concreta dell'utilità per la liquidazione, occorre tener conto del fatto che non sempre l'utilità per i soci (la rapida estinzione della società) coincide con quella dei creditori e, perciò, le indicazioni dei soci non possono ostacolare l'integrale pagamento dei creditori sociali. Si

ritiene comunemente che il liquidatore possa alienare in blocco l'azienda o rami d'azienda realizzando attivo e che anche nella liquidazione del passivo la discrezionalità dell'organo di liquidazione sia ampia, fermo restando che al pagamento dei debiti occorre procedere - secondo la dottrina - secondo le loro naturali scadenze e nei limiti delle disponibilità sociali, dal momento che la liquidazione non ha quale proprio fine la tutela della par condicio creditorum (è questa una finalità che si prefigge, invece, la procedura fallimentare).

Costituiscono obblighi propri dei liquidatori: la redazione e presentazione del bilancio annuale di esercizio ex art. 2490 c.c.; la non ripartizione di acconti ai soci al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 2491, comma 2°, c.c.; la redazione del bilancio finale di liquidazione; il deposito presso un istituto di credito delle somme non riscosse dai soci ai sensi dell'art. 2494 c.c.; l'iscrizione al Registro delle Imprese della loro nomina, dei loro poteri e le eventuali variazioni, ex art. 2487 bis c.c.

Si applica anche ai liquidatori il divieto di agire in conflitto di interessi, sanzionato anche penalmente nei limiti di cui all'art. 2634 c.c. ("... i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altra vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.").

Nel caso in esame, il liquidatore della T.-F. ha alienato - senza alcun corrispettivo, dato che il trasferimento al trustee (se stesso) è atto a titolo gratuito - l'intero patrimonio sociale ai dichiarati scopi:

- di destinare il patrimonio stesso "al soddisfacimento primario dei creditori sociali" (clausola 1.1, lett. a), dell'atto istitutivo di trust)... ma alla medesima finalità era comunque destinato il patrimonio in forza delle disposizioni interne sulla liquidazione;

- di evitare "la dispersione dei beni" (clausola 1.1, lett. b), dell'atto istitutivo di trust)... ma, anche in questo caso, era comunque precisa responsabilità (ex lege) del liquidatore evitare la dissipazione del patrimonio;

- di assicurare "la par condicio creditorum, prevenendo la costituzione di diritti di prelazione e/o azioni in executivis di alcuni creditori in danno dirgli altri" (clausola 1.1, lett. c), dell'atto istituti di trust)... ma - oltre a chiedersi qual è l'interesse (filantropico?) a tutelare posizioni creditorie tra loro configgenti ("alcuni creditori in danno degli alari") - si ribadisce che la par condicio creditorum non rientra tra i principi che informano la liquidazione volontaria<sup>5</sup>; peraltro, nella fattispecie in esame, il trust non fornisce nemmeno un supporto di "copertura" (protezione del patrimonio da iniziative cautelari ed esecutive dei singoli creditori) a trattative con il ceto creditorio in vista di concordati o accordi di ristrutturazione o di piani di risanamento relativi alla T.-F. (se così fosse stato si sarebbe potuta trovare una qualche utilità all'atto istitutivo, ma l'estinzione della società a distanza di poco più di un mese costituisce prova evidente che nessuno di tali intenti era stato prefigurato dalla disponente); e nemmeno si può affermare che la cessione al trustee abbia sortito un effetto di "copertura" del patrimonio aziendale dalle azioni ilei creditori, perché il trasferimento a questo dell'"intero patrimonio societario attivo e passivo della società" (clausola 5 dell'atto istitutivo di trust) comporta anche l'acquisizione della posizione debitoria e la possibilità, per i creditori ceduti, di soddisfarsi sul trust-fund (non sul patrimonio personale del trustee in ragione dell'effetto segregativo e delle disposizioni della legge regolatrice di Jersey);

- di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali" (clausola 1.1, lett. d), dell'atto istitutivo di trust)... ma, a riguardo, si osserva che l'alienazione dei beni societari è attività tipica della liquidazione e che la prevenzione da azioni revocatorie concorsuali da un lato getta forti dubbi sull'effettivo scopo della cessione al trustee (tra l'altro, anche quest'ultima potrebbe essere travolta da azione revocatoria, anche ordinaria, trattandosi di atto a titolo gratuito) e dall'altro richiama alla mente diverse fattispecie



delittuose;

- di agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria" (clausola 1.1, lett. e), dell'atto istitutivo di trust)... ma si è già chiarito che non risulta alcun accordo o piano di risanamento (tantomeno ex artt. 67, lett. d), o 182-bis L.F.) e che l'immediata estinzione della società denota, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento indicate dalla stessa disponente), presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 LF;

- di agevolare "l'intervento di un eventuale terzo finanziatore" (clausola 1.1, lett. f), dell'atto istitutivo di trust)... ma né si comprende cosa avrebbe dovuto finanziare il terzo (forse un benefattore poteva avere interesse alla soddisfazione dei creditori della T.-F.), né la rapida estinzione della società disponente avrebbe potuto ragionevolmente attirare finanza esterna.

Appare evidente che il trust de quo non fornisce alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della T.-F., se non quelle (che denotano un conflitto di interessi) di sgravare il liquidatore dai compiti ad esso imposti dalla legge (dalla visura camerale non risultano traccia di bilanci di liquidazione redatti e depositati nel mese e 1/2 di durata della liquidazione) e di assegnare al liquidatore stesso la posizione di trustee la quale, pur comportando significative responsabilità in base all'atto istitutivo e alla legge regolatrice (Trusts Jersey Law), gli conferisce anche un diritto al compenso (clausola 23) - pattuito con il disponente (cioè con se stessa, dato che B. A. ricopre sia la carica di liquidatore della T.-F., sia quella di trustee) - che può essere prelevato direttamente dal fondo in trust (con pagamento, quindi, "in prededuzione", mentre - secondo la giurisprudenza<sup>6</sup> - il credito per il compenso del liquidatore non è assistito nemmeno dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.).

Le suesposte considerazioni indicano che l'atto di trust del 2/8/2010 non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente.

Emergono inoltre plurimi indizi di uno scopo (recondito) del trust che porrebbe essere ripugnante: "to set up a screen to shield his resources from other claims" (così la High Court of Justice of England and Wales - Family Division, 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla) e, cioè, ostacolare le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento della T.-F..

Vari elementi poi inducono il sospetto che il B., liquidatore della società disponente e trustee, non abbia avuto la reale intenzione realizzare un trust ma, piuttosto, quella di continuare al gestione liquidatoria sotto altre vesti e con scopi e modalità diversi da quelli prescritti dagli artt. 2487 ss. c.c.

Pare difettare, perciò, una delle fondamentali "tre certezze" (così le definisce la più attenta dottrina<sup>7</sup>), cioè la volontà del disponente di istituire un trust.

Oltre agli elementi già indicati (nessuna utilità fornisce il trust alla liquidazione, ma solo al liquidatore), si individuano di seguito:

- una insolita sequenza temporale: la TF viene messa in liquidazione il 26/7/2010 (data di nomina del liquidatore; l'iscrizione al Registro risale al 29/7/2010), dopo appena una settimana (il 2/8/2010) il liquidatore istituisce il trust nel quale costituisce l'intero patrimonio aziendale, attivo e passivo; il 14/9/2010 il liquidatore presenta domanda per la cancellazione della T. F. dal Registro delle Imprese, cancellazione che viene iscritta in data 24/9/2010;

- una figura di guardiano inidonea a tutelare le posizioni beneficiarie: la disponente (in persona del liquidatore B.) ha designato, quale guardiano, uno dei due soci della T. F. (B. M. P.) il quale è pure beneficiario finale, secondo la clausola 14.2 dell'atto istruttivo; la circostanza non farebbe sorgere particolari perplessità se non emergesse dal contenuto della clausola 14.1 un evidente conflitto di interessi tra il guardiano - tenuto a vigilare sulle attività del trustee (B.) nell'interesse di tutti i beneficiari - e i primi beneficiari del trust (cioè i "soggetti conosciuti o non conosciuti che

assumano la qualità di creditori (di T. F.) ai sensi del codice civile");

- l'esclusione di qualsivoglia potere del guardiano di agire nei confronti del trustee, con affrancazione di quest'ultimo da controlli e responsabilità: l'atto istitutivo prevede una forte limitazione ai poteri (fiduciari) del guardiano, la quale, di fatto, priva di qualsivoglia utilità la sua designazione (se non per la previsione di un compenso a suo favore "a carico del trust", secondo la clausola 26); infatti, in base alla clausola 24,2, "il guardiano rinuncia fin d'ora a qualunque azione, contrattuale ed extracontrattuale, giudiziale o stragiudiziale, anche a titolo di risarcimento danni, contro il "Trust", il "Disponente", il "Trustee", i Beneficiari comunque riferibile al rapporto nascente dal presente atto" e l'unico potere che gli è attribuito è quello di "promuovere una revisione della gestione del trust anche incaricando se del caso un professionista indipendente" (clausola 25);

- la bizzarra clausola sulla revoca o sostituzione del guardiano: le disposizioni 24.3 e 24.4 dell'atto istitutivo prevedono che il guardiano possa essere revocato o sostituito (in caso di rinuncia all'incarico) dal beneficiario finale; nel caso, come detto, i due soggetti coincidono e, perciò, B. M. P. potrebbe "autorevocarsi" in caso di "imperita, negligente o imprudente esecuzione degli obblighi e dei compiti ad esso affidati" (sic!)<sup>8</sup>;

- l'assoluta incertezza sull'effettiva attività svolta dal trustee, con particolare riferimento al dovere di informare i beneficiari dell'esistenza del trust<sup>9</sup> e delle sue vicende...tanto più che, nella fattispecie in esame, il guardiano (beneficiario finale e già socio della T.F.) è in conflitto di interessi con i creditori beneficiari e, oltretutto, sfornito di potere di azione: ne esce rinforzata l'idea che il disponente B., quale liquidatore della T. - F., abbia istituito un trust siffatto nominandosi trustee soltanto per operare al di fuori dei controlli, anche giudiziali, previsti per le società in liquidazione e persino per affrancarsi dalla vigilanza del guardiano e dei beneficiari, prevista dalla legge regolatrice.

Anche a voler prescindere dalla meritevolezza degli interessi enunciati nell'atto istitutivo, il trust di qua è fortemente indiziato di simulazione (sham per il diritto anglosassone) e di voler sortire effetti

ripugnanti per il nostro ordinamento.

Come se non bastasse quanto già esposto a dimostrare che il vincolo opposto dal terzo opponente è inidoneo a fondare una situazione giuridica tutelata in conflitto con il diritto vantato dal creditore, merita qualche accenno l'atto di dotazione dei beni in trust, il quale dev'essere vagliato non secondo la legge regolatrice ma - come sancito dall'art. 4 della Convenzione de L'Aia ("La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni Sono trasferiti al trustee") - in base alle norme della lex fori.

Con l'atto istitutiva la disponente ha trasferito al trustee "l'intero patrimonio societario attivo e passivo" della T. - F. S.r.l. in liquidazione come "risultante dalla situazione economico contabile e patrimoniale alla data di istituzione del presente Trust che, sottoscritta dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A".

Nel menzionato allegato ci si sarebbe potuti attendere un inventario dei cespiti aziendali e un estratto dei libri contabili riportanti crediti e debiti e, invece, lo stato patrimoniale è uno specchietto del bilancio che indica voci prive di concreto significato (mere poste contabili) come "crediti verso dipendenti: arrotondamenti su retribuzioni 0,27 -", "captarle sociale", ecc. e non fornisce alcun elemento utile ad individuare la concreta consistenza del patrimonio ceduta. Si dubita fortemente (ma non è questa la sede per approfondire la materia) della legittimità di un simile trasferimento, il cui oggetto é assolutamente indeterminato (e solo con un benevolo sforzo di ortopedia interpretativa si potrebbe considerare l'oggetto come "determinabile").

Inoltre, in tutte le copie prodotte dell'atto istitutivo a ministero del Notaio Dr. C.D. risultano le sottoscrizioni di B. A. (nella sua qualità di liquidatore della società disponente e di trustee), dei testimoni e del medesimo Notaio, ma non figura in calce all'atto la firma di B. M. P., che è però indicato come comparente (e, accettando la qualità di guardiano, ha assunto obbligazioni e responsabilità, oltre che rinunciato all'esercizio di azioni nei confronti del trustee; peraltro, il B. è

pure beneficiario finale) e ha sottoscritto l'allegato "A"; si ripete che non è questa l'occasione per analizzare la validità dell'atto (ne sono acquisite copie autentiche, che potrebbero essere difformi dall'originale), ma la mancanza della sottoscrizione del comparente é in palese contrasto con la previsione dell'art. 51 Legge Notarile, Se l'atto di dotazione patrimoniale del trust è nullo (come sembra, per le ragioni anzidette), il Trust Fast non può essere riconosciuto perché, secondo l'art. 2 della Convenzione de L'Aja, "Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato": la mancanza di beni ("biens" nel testo convenzionale in francese, "assets" in quello in inglese) posti (validamente) sotto il controllo del trustee esclude l'applicabilità delle disposizioni della Convenzione (peraltro - e non è poco - difetterebbe nell'atto istitutivo un'altra "certezza" e, cioè, la sussistenza di un fondo in trust).

Se è vero che il trasferimento al trustee del patrimonio aziendale non costituisce, per le ragioni anzidette, grave motivo per accogliere l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente (ma le considerazioni suesposte non sono meramente accademiche e servono, invece, per la decisione, sulle spese, dato che - aderendo questo Giudice all'orientamento espresso da Cass. 23/7/2009, n. 17266 - al termine del sub - procedimento endoesecutivo instaurato con l'opposizione occorre provvedere alla loro regolazione), per altri motivi tale istanza diviene superflua: la procedura, infatti, non può proseguire per difetto di un valido titolo esecutivo (condizione dell'azione esecutiva) e, inoltre, per inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento.

Il decreto ingiuntivo nei confronti della T.F. SRL è stato richiesto in data 8/10/2010 ed emesso dal Tribunale di Ancona il 23 - 26/10/2010 e, cioè, dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della società debitrice.

Prima della novella dell'art. 2495 c.c., per lungo tempo la giurisprudenza<sup>10</sup> aveva sostenuto che l'effettiva estinzione di una società non era automatica conseguenza della formale e contabile

conclusione del procedimento di liquidazione, bensì evento che si verificava soltanto alla completa definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società stessa: in altri termini, il permanere di rapporti giuridici non esauriti comportava la sopravvivenza della società anche a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il legislatore - innovando l'art. 2495 c.c. e prendendo posizione contro questa "presunta immortalità delle società" (così definita in dottrina) - ha sancito una regola opposta: l'iscrizione della cancellazione della società al Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

In questo senso si è orientata la giurisprudenza, di merito e di legittimità, peraltro anche con riferimento alle cancellazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della novella legislativa<sup>11</sup>.

A far data dal 24/9/2010, dunque, la T. S.r.l. è da considerare definitivamente estinta e certo non vale a "resuscitarla" l'"intervento ex art. 105 c.p.c." spiego in questo processo (il quale, anzi, deve essere considerato inammissibile perché proveniente da soggetto privo di legittimazione a proporre azioni giudiziali o a resistere alle medesime).

La richiesta, l'emissione e la notificazione di un provvedimento d'ingiunzione nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente determinano l'inesistenza del procedimento monitorio, dalla quale non può che discendere la negazione di qualsivoglia effetto giuridico al decreto ingiuntivo, "formatosi con vizi insanabili che lo rendono inidoneo a notificare l'ordinamento giuridico"<sup>12</sup>.

Ex officio si può - e si deve - rilevare che l'odierno creditore procedente è privo di titolo esecutivo, il quale costituisce condizione indefettibile per l'esercizio dell'azione esecutiva (nulla executio sine titulo)<sup>13</sup>: da ciò discende, inevitabilmente, l'improseguibilità della procedura.

Ad identica conclusione si perviene esaminando l'atto introduttivo del processo di esecuzione de

quo: il pignoramento, infatti, è stato notificato al debitore esecutiva T. quando tale soggetto era già estinto.

La situazione è simile (anche se non identica) a quelle, già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, inerenti alle notificazioni dell'atto di citazione a soggetto già precedentemente deceduto o del pignoramento ex art. 543 c.p.c. eseguito in forma impersonale e collettiva nei confronti degli eredi del debitore: la Suprema Corte ha escluso in radice la validità di siffatte notifiche (reputate inesistenti), atteso che gli atti introduttivi, sia del processo di cognizione<sup>14</sup>, sia dell'esecuzione forzata, devono essere idonei ad instaurare il rapporto processuale con la controparte e, nel caso di esecuzione, rivolti "specificamente a colui che vi è soggetto"<sup>15</sup>.

Il processo esecutivo non è stato validamente instaurato nei confronti del debitore esecutato e l'ineludibile conseguenza dell'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo è, come nel caso di carenza del titolo esecutivo, l'improseguibilità dell'esecuzione forzata.

La decisione sulla spese di lite tiene conto della reciproca soccombenza: l'istanza di sospensione era da respingere; l'"intervento" dell'esecutata è stato considerato inammissibile; al contempo, è stata dichiarata l'improcedibilità del processo esecutivo.

Sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale dei costi del processo.

L'art. 7, n. 2), L.F. impone al Giudice di segnalare sul Pubblico Ministero l'insolvenza (o gli indizi di insolvenza) rilevata nel corso di un procedimento civile.

Nel caso de quo la T. ha alienato a titolo gratuito l'intero patrimonio societario al trustee (oltretutto con un atto che - come esposto - presta il fianco a numerosi dubbi e perplessità) e, alla data dell'istituzione del trust, presentava un passivo dello stato patrimoniale (stando alle risultanze in atti) di Euro 1.131.511,81, al quale la società non è certo in grado di far fronte con le sue residue

risorse, completamente azzerate.

A ciò si aggiunge che la società si è cancellata dal Registro delle Imprese con iscrizione del 24/9/2010 e che più di un sospetto fa sorgere tale frettolosa estinzione dell'impresa.

Pare quantomeno opportuno, perciò, segnalare le risultanze emerse in questo procedimento al competente Pubblico Ministero (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, circondario nel quale aveva sede la T. SRL) affinché, svolte le indagini e le valutazioni del caso, adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni.

**P.Q.M.**

DICHIARA

Improseguibile la procedura esecutiva mobiliare indicata in epigrafe

FISSA

termine perentorio di mesi 6 per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 - bis c.p.c. o altri se previsti ridotti della metà

COMPENSA

interamente le spese del processo tra tutte le parti

DISPONE

ai sensi dell'art. 7 L.F., che - a cura della Cancelleria - copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, circondario nel quale aveva sede la T.





S.r.l. in liquidazione (estinta con effetto dal 24/9/2010), affinché - svolte le indagini e le valutazioni del caso - adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione (via fax ex art. 151 c.p.c.) alle parti tutte.

Reggio Emilia, 14/3/2011.

Depositata in cancelleria il 14 marzo 2011